

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";

Visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019, come modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019 e relativi Allegati 1 e 2 recanti, rispettivamente, "Linee fondamentali di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" e "Strutture dirigenziali dell'Istituto nazionale di statistica", quest'ultimo rettificato con deliberazione n. DOP/1135/2019 del 28 ottobre 2019 e ratificato dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI del 6 novembre 2019, concernente il nuovo assetto organizzativo in vigore dal 1°dicembre 2019;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE";

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

Visto il Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2019 e i relativi allegati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, s.o. n. 8;



IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021 e da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 103 ("Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"), il quale disponendo al comma 1 che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del15 aprile 2020", consente alle pubbliche amministrazioni di sospendere la formazione della propria volontà amministrativa nell'arco temporale ivi indicato;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno2020, n. 40, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e, in particolare, l'art. 37 ("Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza") che dispone la proroga al 15 maggio 2020 del termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 citato;



IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno2020, n. 70, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", apportando modifiche e integrazioni alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 18/2020come convertito dalla legge n. 27/2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'art. 81 ("Modifiche all'art.103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"), il quale, dispone, al comma 2, che "I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'art. 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni



IL PRESIDENTE

urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;

Considerata l'importanza del ruolo della statistica ufficiale e visto l'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, che prevede l'obbligo di fornire i dati statistici;

Visti i provvedimenti adottati dall'Istat in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid19 e, in particolare, il Comunicato Istat COM/24/2020 del 26 febbraio 2020, il Comunicato Istat COM/30/2020 del 5 marzo 2020, il Comunicato Istat COM/32/2020 del 9 marzo 2020, il Comunicato Istat COM/40/2020 del 17 marzo 2020 e il Comunicato Istat COM/45/2020 del 2 aprile 2020;

Vista la nota del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale UTG e Aut. Loc. prot. n. 4391 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto l'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 cit. alla notificazione delle contestazioni delle violazioni dell'obbligo di fornire i dati statistici previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989;

Vista la nota del Presidente dell'Istat al Direttore generale di Eurostat prot. n. o635467/20 del 12 marzo 2020 relativa alle iniziative intraprese dall'Istituto in merito alla produzione e diffusione delle statistiche europee in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la lettera del Direttore Generale Eurostat prot. n. (2020) 1785786 del 26 marzo 2020, con la quale, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sono state rese note ai Presidenti e ai Direttori generali degli Istituti nazionali di statistica appartenenti al Sistema statistico europeo le azioni intraprese o da intraprendere a livello euro-comunitario;

Viste le valutazioni e le proposte tecnico-metodologiche espresse dalla "Task Force sulle soluzioni metodologiche per la continuità e la qualità della produzione statistica nell'emergenza" costituita con deliberazione n. DOP/310/2020 del 16 marzo 2020;

Vista la deliberazione n. DOP/519/2020 del 17 maggio 2020 con la quale è stato disposto il differimento e la sospensione causa COVID-19 delle indagini statistiche di cui ai relativi allegati;



IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. DOP/568/2020 del 9 giugno 2020 con la quale si è provveduto a confermare i termini delle rilevazioni trimestrali e strutturali indicati nella precedente deliberazione n. DOP/519/2020 del 17 maggio 2020 e a confermare la rimodulazione delle tecniche di indagine per le rilevazioni statistiche di cui ai relativi allegati; a differire i termini dell'indagine Bilanci consuntivi di Regioni e Province autonome e dell'indagine Bilanci consuntivi delle camere di commercio; a specificare le modalità di applicazione dell'art. 81, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020;

Vista la deliberazione n. DOP/735/2020 del 10 agosto 2020 con la quale si è provveduto a sospendere fino al 15 ottobre 2020 le attività di accertamento e notificazione dei processi verbali e a confermare le disposizioni contenute nella precedente deliberazione n. DOP/568/2020 del 9 giugno 2020;

Vista la deliberazione n. DOP/878/2020 del 14 ottobre 2020 con la quale si è provveduto a prorogare i termini di sospensione delle attività di accertamento e notificazione dei processi verbali fino al 31 dicembre 2020, nonché a confermare le disposizioni contenute nella precedente deliberazione n. DOP/568/2020 del 9 giugno 2020;

Considerato che l'art. 3 della citata deliberazione n. DOP/568/2020 del 9 giugno 2020, come riformulato dalla deliberazione n. DOP/1008/2020 del 26 novembre 2020 dispone testualmente "Per le rilevazioni incluse nell'allegato in calce è confermato il passaggio temporaneo di tecnica da CAPI a CATI. Fermo restando, per tutti gli operatori e gli organi di rilevazione, l'obbligo al pieno rispetto delle normative e delle misure poste a tutela della salute come definite a livello nazionale, territoriale e dai protocolli sanitari, è possibile utilizzare la tecnica CAPI unicamente qualora l'unità di rilevazione ne faccia richiesta e gli organi di rilevazione verifichino la compatibilità tra loro protocolli di sicurezza e lo svolgimento dell'intervista con la tecnica CAPI";

Sentiti i Direttori interessati, i quali hanno rappresentato la necessità di continuare ad adeguare, in un'ottica di prudenza e massima precauzione, l'esecuzione delle attività di indagine avviate nell'anno 2021 e/o attualmente in corso alle più recenti disposizioni normative in materia di misure anti contagio, assicurando al contempo la qualità dell'informazione statistica prodotta;



IL PRESIDENTE

Ritenuto necessario, in considerazione del perdurare della situazione epidemiologica, per quanto sopra rappresentato, intervenire sulla deliberazione n. DOP/1008/2020 del 26 novembre 2020 integrandola e aggiornandola nei seguenti termini;

Sentito il Comitato di Presidenza;

DELIBERA

Art. 1

- 1 Per le rilevazioni incluse nell'allegato in calce è disposta l'opzione di passaggio di tecnica da CAPI a CATI.
- 2. Fermo restando, per tutti gli operatori e gli organi di rilevazione, l'obbligo al pieno rispetto delle normative e delle misure poste a tutela della salute come definite a livello nazionale, territoriale e dai protocolli sanitari, è possibile utilizzare la tecnica CAPI unicamente qualora l'unità di rilevazione ne faccia richiesta e gli organi di rilevazione verifichino la compatibilità tra i loro protocolli di sicurezza e lo svolgimento dell'intervista con tale tecnica di indagine.

Art. 2

1. Della presente deliberazione è data comunicazione al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) e al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3

2. La presente deliberazione aggiorna e integra le disposizioni di cui alla deliberazione n. DOP/1008/2020 del 26 novembre 2020.

IL PRESIDENTE			



IL PRESIDENTE

Allegato 1 - Elenco delle rilevazioni per le quali è prevista l'opzione di cambio di tecnica da CAPI* a CATI**

Codice PSN	Denominazione PSN	
IST 02200	Rilevazione territoriale sui prezzi al	
IST-02300	consumo	
	Rilevazione dei prezzi al consumo per il	
IST-00107	calcolo delle parità internazionali di	
	potere d'acquisto (PPA)	
IST-01905	Indici spaziali dei prezzi al consumo	
IST-02396	Indagine sulle spese delle famiglie	
IST-00925	Rilevazione sulle forze di lavoro (RFL)	
IST-01395	Indagine sul reddito e le condizioni di	
131 01393	vita (EU-SILC)	
IST-02526	Indagine CAPI Viaggi e vacanze	
IST-02788	Modulo sull'uso dell'ICT da parte di	
131-02/88	individui e famiglie	
IST 00204	Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della	
IST-00204	vita quotidiana	

^{*}Computer Assisted Personal Interviewing – Intervista in presenza assistita dal computer dell'intervistatore

^{**}Computer Assisted Telephone interviewing – Intervista telefonica assistita dal computer dell'intervistatore